

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA dell'8 ottobre 2014;

SENTITO il Relatore Dott. Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO l'art.1, comma 6, del Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, in base al quale il massimo edittale della sanzione è stato confermato nella misura di 5.000.000 euro già stabilito dall'art. 23, comma 12-*quinqüesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, abrogato dallo stesso Decreto Legislativo n. 21/2014;

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012, successivamente sostituito dal “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie*” (di seguito, Nuovo Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 5 giugno 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Sig. Daniele Verzari Boaglio, in qualità di professionista, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, titolare e *registrant* del

nome a dominio *www.vdproject.info*. Il Sig. Verzari promuove programmi di investimento attraverso l'indicato sito *internet www.vdproject.info*.

2. Il professionista nell'anno 2013 non ha dichiarato redditi in Italia.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

3. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere dal professionista che avrebbe diffuso messaggi pubblicitari attraverso il proprio sito *internet www.vdproject.info* per promuovere alcuni programmi di investimento caratterizzati da incentivi economici per gli aderenti che sembrerebbero correlati principalmente all'ingresso di altri soggetti nella rete di vendita o di promozione (c.d. vendita piramidale). Inoltre, le comunicazioni promozionali veicolate attraverso *internet* avrebbero fornito indicazioni non veritiere ed omissive circa le caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi indicati nonché l'effettiva fruibilità da parte dei consumatori dei facili guadagni prospettati.

4. A riguardo, nella *home page* del sito *www.vdproject.info* dove è riportata la specificazione "*Daniele Verzari - Fondatore di VDproject Italy*", cliccando sul link "*Se sei capitato qui per caso leggi cos'è VDproject Italy*", alla data del 2 maggio 2014, si apre una schermata dove lo stesso Sig. Verzari individua l'obiettivo perseguito da VDproject nel "*riuscire a mettere insieme tanti business e network selezionati da me, con la mia esperienza in prima persona per arrivare a ridistribuire le ricchezze in ogni parte del mondo!*".

In una precedente versione del messaggio riportata nella segnalazione pervenuta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (di seguito "Consob"), il Sig. Verzari dichiarava che sono programmi che "*ho provato e in cui HO GIA' GUADAGNATO!!! Non metterò link a casaccio solo per guadagnare sulle Vostre registrazioni che fanno in molti*". Nella stessa pagina *web* di atterraggio è presente il link *Business* che consente di accedere ai programmi di investimento denominati *SixthContinent*, *All In One Profits* e *Cash In On Banners*.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

L'attività preistruttoria

5. La Consob, all'esito di alcune attività di indagine svolte in relazione alla pubblicizzazione di programmi di investimento, ha trasmesso in data 11 luglio 2013 una segnalazione avente ad oggetto alcuni siti *internet* dove sono presenti pubblicità caratterizzate da incentivi economici connessi al mero reclutamento di nuovi soggetti (sistemi piramidali). La trasmissione della segnalazione all'Autorità è stata motivata in ragione della ritenuta sussistenza del *fumus* dell'illecito amministrativo di cui all'art. 23, comma 1, lettera *p*), Codice del Consumo, concernente le c.d. promozioni a carattere piramidale.

L'indagine effettuata dalla Commissione ha riguardato, tra l'altro, il sito "*www.vdproject.info*" che costituirebbe un'iniziativa riconducibile al sig. Daniele Verzari Boaglio del quale, tuttavia, non sono stati forniti ulteriori dati identificativi.

6. All'esito della collaborazione con il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, il professionista è risultato essere *registrant* del sito "*www.vdproject.info*" ed inoltre attraverso le banche dati in uso al Corpo sono stati individuati i dati anagrafici completi ed il domicilio.

L'attività istruttoria

7. In relazione alla condotta sopra descritta, in data 15 maggio 2014 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS9071. In tale sede è stato ipotizzato che la condotta del Sig. Daniele Verzari Boaglio fosse suscettibile di integrare una violazione degli artt. 20, comma 2, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio riguardo sia alle caratteristiche sia allo specifico sistema di remunerazione dei programmi prospettati.

8. Il 29 maggio 2014 il professionista ha prodotto una memoria difensiva ed ha fornito un riscontro parziale alla richiesta di informazioni formulata nella comunicazione di avvio del procedimento.

9. In data 25 giugno 2014 è stato richiesto al professionista, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, e dell'art. 15, del Regolamento, di fornire prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale oggetto di istruttoria con riferimento ai profili contestati, concernenti le caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi indicati nonché l'effettiva fruibilità da parte dei consumatori dei rendimenti prospettati.

10. La Parte ha fornito un riscontro parziale alla comunicazione di attribuzione dell'onere della prova il 30 giugno 2014.

11. Il 23 luglio 2014 è stata comunicata al professionista la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.

12. La Parte ha depositato una memoria conclusiva il 1° agosto 2014.

2) *Le evidenze acquisite*

13. Dalla *home page* del sito *www.vdproject.info*, cliccando sul link "*Se sei capitato qui per caso leggi cos'è VDproject Italy*", alla data del 2 maggio 2014, si apre una schermata dove è presente, tra gli altri, il link *Business* che consente di accedere ai programmi di investimento *SixthContinent, All In One Profits e Cash In On Banners*, di seguito descritti.

14. In particolare, alla data del 2 maggio 2014, sul predetto sito *www.vdproject.info* erano presenti indicazioni volte a promuovere l'adesione a *SixthContinent* presentato come "*il nuovo Continente, digitale, fondato su Mo.Mo.Sy., il Sistema Economico Moderato che sostituisce il sistema economico nel quale abbiamo vissuto sino ad oggi, non più sostenibile con il mercato unico creato dalla globalizzazione*". Il sito riporta altresì le seguenti affermazioni: "***Corri immediatamente a Registrarti Gratuitamente come Cittadino di SixthContinent e potrai ricevere senza far niente il Reddito di Cittadinanza che SixthContinent raccoglierà per te***", "***Registrati come cittadino e poi diventa market Manager, potrai così invitare i Negozi ad aderire a SixthContinent! Per loro sarà una gioia immensa scoprire che per affiliarsi a SixthContinent il negoziante dovrà pagare la quota di 150 euro UNA SOLA VOLTA PER SEMPRE. Una sola spesa per poter ottenere enormi vantaggi: Nuovi Clienti (tutti i cittadini con la loro app SixthMarket potranno pagare con il reddito di cittadinanza), Profitti Infiniti (il negoziante può affiliare nuovi cittadini e percepire da essi l'1% a vita dei loro consumi), e-Commerce (aumentare le sue vendite sfruttando la***

piattaforma e-Commerce SixthMarket)”).

15. Inoltre, alla data del 2 maggio 2014, sul medesimo sito compariva il *link* al programma denominato *All In One Profits* presentato come un programma che include tutti i servizi per “*sovralimentare il tuo reddito mensile residuale!*” con la possibilità di ottenere “*un numero illimitato di pagamenti da 10\$ e 15\$ residui mese dopo mese e trasformarli in migliaia*” anche lavorando da casa. Il meccanismo di remunerazione risulta chiarito con la precisazione che il guadagno di 10\$ e 15\$ al mese viene generato “*per ogni iscritto della tua downline*”. Sulla pagina *web* descritta è presente un *link* che consente di iscriversi al programma e, in calce alla stessa pagina, è possibile inserire delle domande o dei commenti relativi a *All In One Profits* ottenendo risposta dal Sig. Verzari.

16. Sempre alla data del 2 maggio 2014, era descritto sul sito citato il programma *Cash In On Banners* come implicante l’effettuazione di un’attività pubblicitaria da parte dell’aderente. In realtà, il carattere della promozione emerge dalla descrizione del meccanismo di remunerazione nei termini seguenti: “***Il primo Vostro Ref paga 10 dollari direttamente (da PayPal o Payza) e diventa un membro della vostra squadra. Avete già i vostri soldi indietro! Il secondo iscritto passa al vostro Sponsor, che viene pagato \$ 10 per l’upgrade. Il terzo iscritto paga nuovamente voi e rimane nella vostra squadra. Qui inizi a guadagnare dall’affiliazione. Il quarto iscritto è trasferito al vostro Sponsor, che ottiene anche il denaro. (Senza fare niente). Tutti gli iscritti successivi all’infinito, pagheranno direttamente voi e rimarranno nella vostra squadra***”.

17. Tra il professionista e le imprese cui sono riconducibili i programmi pubblicizzati sul sito *internet* *www.vdproject.info* intercorre un rapporto di collaborazione come “distributore indipendente”¹.

18. A seguito dell’attribuzione dell’onere della prova, la Parte ha rinviato alle indicazioni presenti sui siti *web* dei programmi di investimento pubblicizzati (*SixthContinent, All In One Profits e Cash In On Banners*)², senza produrre documentazione atta a dimostrare che i programmi pubblicizzati costituiscono iniziative volte alla effettiva commercializzazione di beni o servizi e che la remunerazione dei componenti la struttura si fonda sullo sforzo promozionale di vendita del prodotto e non sul mero reclutamento di nuovi soggetti all’interno della stessa. Inoltre, non sono stati forniti riscontri oggettivi e documentali circa la veridicità delle affermazioni

¹ Documento n. 5 in atti.

² Documento n. 7 in atti.

riguardanti il “*Reddito di Cittadinanza*” menzionato nel programma *SixthContinent* che sarebbe possibile ricevere “*senza far niente*”, il “*reddito illimitato 1000\$, 5000\$, 10.000\$...*” che sarebbe ottenibile aderendo a *All In One Profits* anche lavorando da casa, nonché le utilità economiche conseguibili dall’affiliazione di altri soggetti aderenti al programma *Cash In On Banners* che consentirebbe di guadagnare già dal terzo iscritto e poi di incrementare in modo consistente gli introiti dopo il quarto iscritto perché “*Tutti gli iscritti successivi all’infinito, pagheranno direttamente voi e rimarranno nella vostra squadra*”.

19. Il sito *www.vdproject.info* è *on line* dalla data di registrazione del dominio stesso effettuata nell’anno 2013, ma la versione dei messaggi oggetto del presente provvedimento è stata diffusa nel periodo maggio - agosto 2014.

3) *Le argomentazioni difensive del professionista*

20. La Parte ha fatto presente che tutte le imprese cui sono riconducibili i programmi descritti sul sito *www.vdproject.info* svolgerebbero un’effettiva attività commerciale distribuendo i propri prodotti o servizi anche attraverso forme di vendita diretta multilivello ritenute lecite dallo stesso legislatore. Ai componenti la struttura, pertanto, sarebbero riconosciute delle provvigioni commisurate esclusivamente al valore o alla quantità di beni o servizi venduti direttamente o per il tramite di altri soggetti inseriti nella struttura di vendita e non invece all’ingresso di altri soggetti nella rete di vendita.

21. Con riferimento all’affermazione del Sig. Verzari Boaglio contenuta nel sito *web www.vdproject.info* circa il fatto che le comunicazioni promozionali veicolate riguarderebbero programmi di investimento dei quali egli avrebbe in prima persona “provato” la convenienza economica, lo stesso professionista ha precisato che la circostanza indicata sarebbe riferita esclusivamente alla sua esperienza diretta senza implicare una sorta di garanzia circa l’ottenimento di guadagni da parte di altri soggetti per i quali le utilità economiche conseguibili non potrebbero che essere proporzionali all’impegno profuso. In ogni caso, la Parte avrebbe ricevuto un numero esiguo di adesioni ai programmi pubblicizzati (numero di iscrizioni inferiori a circa 50) con un ritorno economico molto limitato (pari ad alcune decine di euro).

22. Il professionista non sarebbe stato destinatario di reclami inviati da consumatori aventi ad oggetto le caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi di investimento prospettati.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

23. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa attraverso *internet*, in data 13 agosto 2014 è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

24. Con parere pervenuto in data 11 settembre 2014, la suddetta Autorità ha ritenuto che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, 22 e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo, sulla base delle seguenti considerazioni:

- la pratica commerciale in esame consiste nella sponsorizzazione di programmi di investimento aventi struttura sostanzialmente piramidale;
- dai precedenti provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato concernenti la fattispecie in esame risulta che la *ratio* dell'art. 23 lettera *p*) che definisce in ogni caso come ingannevoli sistemi di promozione a carattere piramidale è quella di “*evitare un'eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati, con conseguente danno a carico dei soggetti che hanno investito nella piramide, una volta che la catena si estende in maniera esponenziale*” (provvedimento n. 19163 del 20 novembre 2008 “*Telefonia Telme*” e n. 20123 del 22 luglio 2009, “*Dissipatori rifiuti*”);
- tale rischio di “*eccessiva dilatazione di sistemi distributivi basati sul progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati*” non può essere escluso nel caso in esame (con riferimento ad esempio alla possibilità di “*un numero illimitato di pagamenti da 10\$ e 15\$ residui mese dopo mese e trasformarli in migliaia*” ed all'affermazione secondo cui “*tutti gli iscritti successivi all'infinito, pagheranno direttamente a voi e rimarranno nella vostra squadra*”), dove i modelli di *business* descritti e le diverse modalità di remunerazione viceversa paiono proprio volte a tale ampliamento;
- il professionista, poi, non risulta aver adempiuto all'onere probatorio così come attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto la documentazione prodotta dallo stesso risulta molto generica e non idonea a dimostrare che l'attività svolta non si risolve in una vendita piramidale. Infatti, il professionista si limita a rinviare ai siti *internet* dei programmi di finanziamento sponsorizzati, senza descrivere l'effettiva possibilità per il consumatore aderente di conseguire le utilità economiche proposte in detti programmi e non indica i contratti che lo legano alle

imprese cui sono riconducibili le proposte di investimento;
Pertanto, nella comunicazione posta in essere il professionista fornisce indicazioni fuorvianti e non idonee ad informare il consumatore sulle effettive caratteristiche del prodotto finanziario sponsorizzato e sui possibili guadagni realmente ottenibili con la conseguenza che i messaggi, a causa della loro ingannevolezza, paiono suscettibili di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, inducendoli e/o condizionandoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

La qualifica di professionista del Sig. Daniele Verzari Boaglio

25. Il Sig. Verzari Boaglio è un professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, in quanto promuove i sopraindicati programmi di investimento tramite un sito *internet* di cui è titolare e *registrant*. Egli, inoltre, ha fornito i propri recapiti per formulare domande o commenti relativi ai programmi di investimento, ottenendo risposta dallo stesso professionista. Risulta, inoltre, che il Sig. Verzari Boaglio ha creato e gestisce in prima persona l'iniziativa traendo vantaggi economici dalla realizzazione della pratica.

A riguardo, già nel sito *www.vdproject.info*, link "*Se sei capitato qui per caso leggi cos'è VDproject Italy*", è possibile leggere una dichiarazione del Sig. Verzari il quale afferma che "*i business e network sono stati selezionati da me, con la mia esperienza in prima persona per arrivare a ridistribuire le ricchezze in ogni parte del mondo!*" ed inoltre, in una precedente versione del messaggio riportata nella segnalazione pervenuta dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, il Sig. Verzari dichiarava che sono programmi che "*ho provato e in cui HO GIA' GUADAGNATO!!!*". Nelle memorie difensive il professionista ha ammesso di aver percepito compensi dalle imprese cui sono riconducibili i programmi pubblicizzati in qualità di "distributore indipendente" o "affiliato" senza tuttavia produrre i contratti che lo legano a tali imprese.

Il quadro normativo di riferimento

26. Innanzitutto, il Codice del Consumo, all'articolo 23, comma 1, lettera *p*),

qualifica come scorretta la condotta del professionista che avvia, gestisce o promuove “*un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti*”³. Inoltre, con la legge n. 173 del 2005, “*Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali*”, il legislatore ha anche inteso disciplinare il fenomeno delle vendite multilivello, forme di vendita diretta a domicilio, fattispecie considerata a tutti gli effetti lecita, da distinguere da tutte quelle “*strutture di vendita nelle quali l’incentivo economico primario dei componenti la struttura si fonda sul mero reclutamento di nuovi soggetti piuttosto che sulla loro capacità di vendere o promuovere la vendita di beni o servizi determinati direttamente o attraverso altri componenti la struttura*”⁴, che sono invece oggetto di divieto assoluto⁵.

Valutazioni di merito

27. I comportamenti contestati al Sig. Daniele Verzari Boaglio nell’ambito del presente procedimento consistono nell’aver diffuso messaggi pubblicitari attraverso il proprio sito *internet* www.vdproject.info per promuovere alcuni programmi di investimento in cui il vantaggio economico per gli aderenti si ricollega principalmente al progressivo ampliamento della base dei soggetti reclutati (sistemi piramidali). Inoltre, le comunicazioni promozionali veicolate sul *web* avrebbero fornito indicazioni non veritiere e omissive circa le caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi indicati nonché l’effettiva fruibilità da parte dei consumatori dei facili guadagni prospettati.

28. Tutti i sistemi di remunerazione dei programmi di investimento sopra descritti si caratterizzano per la presenza di guadagni conseguenti all’ingresso di nuovi soggetti nella rete di vendita o di promozione, che

³ L’art. 5 “Disposizioni finali” del decreto legislativo n. 146/2007, prevede che “... gli art. 5, comma 1 e 7, della legge 17 agosto 2005, n. 173, recante disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali, sono abrogati nella parte in cui riguardano forme di vendita piramidali tra consumatori e professionisti come definite dall’art. 23, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del Consumo in cui è previsto o ipotizzabile un contributo da parte di un consumatore come definito dall’art. 18, comma 1, lettera a) del predetto Codice. I suddetti articoli 5, comma 1, e 7, restano applicabili pertanto alle forme di promozione piramidale che coinvolgono qualsiasi persona fisica o giuridica che agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.

⁴ Art. 5, comma 1.

⁵ Divieto la cui inosservanza è duramente sanzionata: l’art. 7 della predetta legge, infatti, punisce chi da vita o partecipa a strutture di vendita piramidale con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da 100.000 euro a 600.000 euro.

tuttavia non sembrerebbero essere collegati allo svolgimento di una effettiva attività di vendita di beni o servizi.

Infatti, le caratteristiche di tali attività rimangono per ciascun programma prospettato imprecisate o indeterminate di talché il bene oggetto di vendita passa in secondo piano, rappresentando semplicemente il pretesto e l'occasione per reclutare altri consumatori che facciano ingresso nella piramide.

29. Con riferimento al programma “*SixthContinent*” definito come “il nuovo Continente, digitale, fondato su *Mo.Mo.Sy.*, *il Sistema Economico Moderato che sostituisce il sistema economico nel quale abbiamo vissuto sino ad oggi, non più sostenibile con il mercato unico creato dalla globalizzazione*”, la profittabilità per il professionista dell'ingresso di un numero sempre maggiore di aderenti al sistema si coglie nella presenza di una *fee* di reclutamento di importo non banale (150 euro) a fronte della prospettazione di “*enormi vantaggi*”.

Per quel che concerne i programmi “*All In One Profits*” e “*Cash In On Banners*” - che pure prevedono una quota di ingresso (10\$ che relativamente al primo programma devono essere corrisposti con cadenza mensile) - dall'esame del meccanismo di remunerazione (si pensi, rispettivamente, alla possibilità di ottenere “*un numero illimitato di pagamenti da 10\$ e 15\$ residui mese dopo mese e trasformarli in migliaia*” anche lavorando da casa in quanto il guadagno di 10\$ e 15\$ al mese viene generato “*per ogni iscritto della tua downline*” dal momento che “*Ricevi il 100% di commissione*” ed all'affermazione secondo cui “**Il primo Vostro Ref paga 10 dollari direttamente e diventa un membro della vostra squadra. Avete già i vostri soldi indietro! Il secondo iscritto passa al vostro Sponsor, che viene pagato \$ 10 per l'upgrade. Il terzo iscritto paga nuovamente voi e rimane nella vostra squadra. Qui inizi a guadagnare dall'affiliazione. Il quarto iscritto è trasferito al vostro Sponsor, che ottiene anche il denaro. Senza fare niente. Tutti gli iscritti successivi all'infinito, pagheranno direttamente voi e rimarranno nella vostra squadra**”) emerge con evidenza come la convenienza economica dell'operazione sia collegata all'ingresso nel sistema di nuovi soggetti secondo un meccanismo di tipo affiliativo-piramidale.

In tal modo il Sig. Verzari Boaglio attraverso il proprio sito *web* ha promosso sistemi volti non tanto alla commercializzazione di beni o servizi, quanto a conseguire un vantaggio economico che si ricollega principalmente al progressivo inserimento di nuovi soggetti, attirati nella struttura per i promessi facili guadagni.

30. Del resto, le affermazioni del professionista circa lo svolgimento di un'effettiva attività commerciale da parte delle imprese cui sono riconducibili i programmi *SixthContinent*, *All In One Profits* e *Cash In On Banners* non sono state supportate da allegazioni documentali idonee a comprovarne la veridicità.

Inoltre, la Parte non ha fornito alcun elemento informativo circa l'effettiva possibilità per gli aderenti di conseguire le utilità economiche prospettate nel proprio sito *web* relativamente ai programmi in questione nonostante lo stesso Sig. Verzari Boaglio, nella dichiarata qualità di fondatore del progetto "*VDproject Italy*", ne raccomandi l'adesione avendone, egli per primo, "provato" la convenienza economica.

31. Pertanto, al professionista è stato chiesto di produrre documentazione oggettiva di carattere ufficiale volta a dimostrare che i programmi pubblicizzati non hanno natura piramidale costituendo piuttosto iniziative volte all'effettiva commercializzazione di beni o servizi e che, conseguentemente, la remunerazione dei componenti la struttura si fonderebbe sullo sforzo promozionale di vendita del prodotto e non sul mero reclutamento di nuovi soggetti all'interno della stessa. Inoltre, la richiesta di documentazione probatoria ha riguardato l'effettiva possibilità per gli aderenti di conseguire le utilità economiche prospettate nel sito *web* *www.vdproject.info* relativamente ai programmi in questione e, pertanto, il "*Reddito di Cittadinanza*" menzionato nel programma *SixthContinent* che sarebbe possibile ricevere "*senza far niente*", il "*reddito illimitato 1000\$, 5000\$, 10.000\$...*" che sarebbe ottenibile aderendo a *All In One Profits* anche lavorando da casa, le utilità economiche conseguibili dall'affiliazione di altri soggetti aderenti al programma *Cash In On Banners*.

Tale onere probatorio, attribuito alla Parte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27, comma 5, del Codice del Consumo, non è stato assolto, da ciò derivando che le indicazioni sulle caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi indicati nonché sull'effettiva fruibilità da parte dei consumatori dei rendimenti prospettati sono da considerarsi inesatte. Infatti, il professionista si è limitato a richiamare le indicazioni già presenti nei siti *internet* dei programmi di investimento pubblicizzati senza fornire ulteriori elementi di prova.

32. Ne consegue che la diffusione da parte del Sig. Verzari Boaglio dei messaggi pubblicitari descritti configura sia la fattispecie prevista dal citato articolo 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo, che annovera tra le pratiche commerciali da considerarsi in ogni caso ingannevoli l'attività

consistente nell' "avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall'entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti", sia la condotta descritta nell'art. 21 dello stesso Codice del Consumo in quanto sono state fornite informazioni non veritiere circa le effettive caratteristiche ed il sistema di remunerazione dei programmi di investimento pubblicizzati nonché sull'effettiva fruibilità da parte dei consumatori dei rendimenti prospettati. In tal modo il consumatore non è messo in grado di apprezzare l'effettiva convenienza economica dell'offerta e di determinare in maniera pienamente consapevole il proprio comportamento in relazione al prodotto promosso dal professionista.

33. Inoltre, nei sistemi piramidali gli aderenti potranno conseguire i guadagni prospettati - in alcuni casi recuperare quanto pagato per garantirsi l'accesso nel sistema - soltanto se un alto numero di partecipanti aderirà ad esso, mentre è elevato il rischio che la catena s'interrompa e che i nuovi incaricati non conseguano alcun reale beneficio economico. A riguardo, le comunicazioni promozionali del professionista risultano anche omissive ai sensi dell'art. 22 del Codice del Consumo in quanto tale eventualità viene completamente sottaciuta nella descrizione delle caratteristiche dei programmi di investimento.

34. La condotta contestata deve, inoltre, ritenersi non conforme al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile in base ai principi di correttezza e buona fede che dovrebbero generalmente informare le comunicazioni commerciali di un operatore dello specifico settore di attività, garantendo la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite ai consumatori. Nel caso di specie, la contrarietà alla diligenza professionale va apprezzata anche con riferimento alla citata disciplina della fattispecie della vendita piramidale di cui alla legge n. 173/2005 recante "*Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendite piramidali*".

35. Alla luce delle precedenti considerazioni, la pratica commerciale in esame, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 22 e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

36. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

37. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

38. Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere dal professionista si tiene conto, nella pratica in esame, della pervasività del mezzo di comunicazione utilizzato (*internet*) e della particolare natura delle violazioni riscontrate, relative alla promozione di uno schema di vendita piramidale.

39. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere dal mese di maggio 2014 fino al mese di agosto 2014.

40. Sulla base di tali elementi, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al Sig. Daniele Verzari Boaglio nella misura di 100.000 €(centomila euro).

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte ed in conformità al parere reso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), 22 e 23, comma 1, lettera *p*), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante l'ingannevole prospettazione delle caratteristiche e del sistema di remunerazione dei programmi di investimento pubblicizzati, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al prodotto ed alle possibilità di guadagno offerte dal professionista;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal Sig. Daniele Verzari Boaglio, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b)* e *c)*, 22 e 23, comma 1, lettera *p)*, del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al Sig. Daniele Verzari Boaglio una sanzione amministrativa pecuniaria di 100.000 €(centomila euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando l'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale modello può essere presentato in formato cartaceo presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. e degli Agenti della Riscossione. In alternativa, il modello può essere presentato telematicamente, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Ai sensi dell'art. 37, comma 49, del decreto-legge n. 223/2006, i soggetti titolari di partita IVA, sono obbligati a presentare il modello F24 con modalità telematiche.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella